

Processo Legislativo Settore Commissioni Consiliari

ORDINE DEL GIORNO N. 368

DDL BUONA SCUOLA - DOCENTI PRECARI ABILITATI

Presentato dai Consiglieri regionali:

BERUTTI MASSIMO VITTORIO (primo firmatario), GRAGLIA FRANCESCO, PICHETTO FRATIN GILBERTO, RUFFINO DANIELA, SOZZANI DIEGO, VIGNALE GIAN LUCA

Protocollo CR n. 18431 Presentato in data 19/05/2015



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Gruppo Consiliare Forza Italia

11:20 19 NAG 2015 A01000 001052

Al Presidente del Consiglio regionale Mauro LAUS SEDE

ORDINE DEL GIORNO *№.368*

(Art. 69 c. 1 e Art. 103 Regolamento)

Oggetto: DDL Buona scuola - docenti precari abilitati

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Istruzione attinge da tre graduatorie (fasce) per sopperire alla carenza di insegnanti e coprire i posti vacanti:
- nella prima, graduatoria ad esaurimento, sono inseriti gli abilitati attraverso la SISS, quelli per Ordinanza Ministeriale 33 del 7/02/2000 e quelli per del Decreto Ministeriale 85 del 18/11/2005 (tutti con titolo abilitante ma senza aver superato un concorso);
- nella seconda, graduatoria d'Istituto, sono inseriti gli abilitati con TFA (Tirocinio Formativo Attivo, dedicato a coloro che non hanno i 3 anni di insegnamento) e gli abilitati con PAS (Percorso Abilitante Speciale, dedicato a chi ha almeno 3 anni di insegnamento); per molte classi di concorso è stato suddiviso in tre anni accademici, 2013-14, 2014-15, 2015-16, per la limitata disponibilità dalle Università.
- Nella terza, graduatoria d'Istituto, sono inseriti i non abilitati;

CONSIDERATO che:

 gli insegnanti che si sono abilitati con il PAS, sono stati obbligati a seguire la procedura imposta dal Ministero dell'Istruzione, accollandosi una spesa per la tassa d'iscrizione oggettivamente elevata, a partire da 2500 euro, a seconda delle classi di concorso e delle Regioni, (senza considerare le spese legate agli spostamenti quotidiani e all'acquisto di testi, oneri pesanti per lavoratori precari);

TENUTO CONTO che:

 chi ha conseguito l'abilitazione PAS nel corrente accademico (2014-2015) non è ancora stato inserito in seconda fascia (come invece è previsto dall'art. 1 14 del D.M. 353/2014) ma è ancora iscritto nella III fascia di Istituto insieme con gli insegnanti non abilitati; chi conseguirà l'abilitazione il prossimo anno accademico non ha ancora iniziato a frequentare le lezioni;

RILEVATO che:

• il DDL "Buona Scuola" non prevede nel piano assunzioni gli abilitati di seconda fascia (PAS). Questi potranno entrare in ruolo esclusivamente a seguito della vincita di un concorso, dovendo quindi seguire lo stesso percorso di chi non ha mai insegnato e che si affaccia per la prima volta al mondo della scuola. Occorre ricordare che gli ABILITATI PAS hanno svolto almeno tre anni di docenza nelle scuole (molti di loro superano

abbondantemente il limite minimo di tre anni imposto per accedere ai PAS), hanno frequentato un corso istituito dal Ministero, superato esami in itinere e un esame di Stato finale; questi docenti sono pertanto a tutti gli effetti già formati e selezionati per l'insegnamento in quanto si trovano nella stessa condizione per la quale gli abilitati SISS entreranno in ruolo scaglionati in misura proporzionale ai pensionamenti; molti insegnanti hanno acquisito il ruolo senza aver superato concorso ma solo con titolo abilitante proveniente dai precedenti corsi SISS, quelli per Ordinanza Ministeriale 33 del 7/02/2000 e quelli per del Decreto Ministeriale 85 del 18/11/2005;

• esistono già delle graduatorie di abilitati che tengono conto di titoli e anzianità di servizio appare quindi sperpero di denaro pubblico indire un concorso per rifare graduatorie;

CONSIDERATO che:

• a tutt'oggi secondo l'art.12 del DDL si vieta ai dirigenti scolastici di stipulare contratti a chi raggiungerà 36 mesi di servizio anche non continuativi, quindi proprio a quegli insegnanti che secondo la sentenza Europea del 26 Novembre u.s., possiedono i requisiti per essere assunti a tempo indeterminato. Coloro che si sono abilitati all'insegnamento con il PAS, sono persone e professionisti qualificati, che hanno investito autonomamente molte energie e risorse in una formazione professionale d'avanguardia e che da molti anni lavorano nella scuola, assumendo le stesse mansioni e responsabilità dei colleghi già in ruolo, eppure questa professionalità sarà per loro causa di svantaggio e discriminazione;

RILEVATO che:

• lascia perplessi anche l'art. 22, comma 5, del DDL, che recita "Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci;

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale

• intervenire nei confronti del Governo, anche attraverso il ruolo del Presidente Chiamparino in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, affinché il disegno di legge venga adeguatamente modificato, a tutela dagli abilitati con PAS e sia riconosciuta l'importanza delle funzioni fino ad oggi svolte, la professionalità e l'esperienza già acquisita.